

RIMODULAZIONE DELLE MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (DGR 2075/2018)

QUALI NOVITÀ CI SARANNO DAL 2019?

- A partire dal 1° gennaio 2019 sarà abolita la quota aggiuntiva per ricetta per tutti i cittadini residenti in Emilia-Romagna o domiciliati con scelta del medico in Regione, con reddito del nucleo familiare inferiore o uguale a 100.000 €
- Tutti i soggetti presenti sull'anagrafe regionale degli Assistiti avranno un codice di fascia di reddito che verrà attribuito in automatico
- I nuovi codici di fascia di reddito saranno pertanto i seguenti:
 - QB per redditi inferiori o uguali a 100.000 €
 - QM per redditi superiori a 100.000 €
- Dal 1° gennaio 2019 questi codici saranno attribuiti modificando i vecchi codici presenti in anagrafe, che erano stati attribuiti sulla base delle autocertificazioni presentate dai cittadini. In particolare, le fasce RE1, RE2, RE3 saranno trasformate nella fascia QB. In caso di assenza di fascia verrà attribuita in automatico la fascia QM. Nel caso quindi una persona non abbia mai rilasciato una autocertificazione di fascia di reddito gli verrà attribuita la fascia QM.
- È possibile verificare la propria fascia di appartenenza accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico oppure tramite gli sportelli Aziendali abilitati. Per informazioni sugli sportelli abilitati si può telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna 800033033.
- Non appena l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili le informazioni sulle dichiarazioni dei redditi del 2018 (sui redditi del 2017), saranno anche aggiornate le fasce di reddito presenti in Anagrafe Sanitaria, nel caso in cui vi fossero delle differenze.
- Qualora una persona ritenga di non appartenere alla fascia di reddito che gli è stata attribuita in automatico in Anagrafe, per esempio perché l'anno precedente è modificato il suo reddito familiare, può chiedere una modifica presentando l'autocertificazione

LA FASCIA DI REDDITO

Perché è necessaria la fascia di reddito?

Visto che la quota aggiuntiva è modulata in funzione del reddito familiare fiscale lordo, è necessario che ad ogni persona sia assegnata la corretta fascia di reddito, per definire l'ammontare esatto del ticket da pagare.

Quali sono le nuove fasce di reddito dal 1 gennaio 2019?

Queste le nuove fasce di reddito familiare fiscale lordo:

Quota Base	Codice QB	da 0 fino a 100.000 €
Quota massima	Codice QM	oltre 100.000 €

Come viene assegnata la nuova fascia di reddito?

Dal 1° gennaio 2019 a tutte le persone residenti in Regione Emilia-Romagna e quelle residenti altrove ma domiciliate e che hanno scelto il medico in questa regione, verrà attribuito in automatico un codice di fascia di reddito, in questo modo:

Vecchia fascia di reddito	Nuova fascia di reddito
RE1 RE2 RE3	QB
ASSENTE	QM

Questo codice sarà registrato sull'Anagrafe Regionale degli assistiti.

A chi viene assegnata la nuova fascia di reddito?

La nuova fascia di reddito QB è assegnata a tutte le persone presenti nell'Anagrafe Regionale degli assistiti che hanno una delle precedenti fasce di reddito (RE1, RE2, RE3). La nuova fascia di reddito QM viene assegnata alle persone presenti nell'Anagrafe Regionale degli assistiti che non hanno alcuna fascia di reddito e non siano già in possesso di una esenzione per reddito (E01, E02, E03, E04, E99)

Da dove vengono prese le informazioni sulla fascia di reddito?

Dal 1 gennaio 2019 le nuove fasce di reddito QB e QM saranno attribuite a tutte le persone presenti sull'Anagrafe Regionale degli Assistiti, modificando quelle attualmente presenti (RE1, RE2, RE3) che erano state assegnate a seguito del rilascio di una autocertificazione

Dopo il mese di Marzo 2019, non appena saranno disponibili le informazioni sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 (redditi 2017), le fasce presenti in anagrafe verranno aggiornate con le informazioni messe a disposizione da Sistema Tessera Sanitaria, come previsto dalla normativa nazionale.

A quale anno fanno riferimento le fasce di reddito?

Le fasce di reddito che vengono attribuite in automatico sulla base delle informazioni delle dichiarazioni dei redditi sono riferite ai redditi di due anni precedenti, quindi ad esempio da Marzo 2019 saranno rese disponibili le fasce di reddito sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 ma riferite ai redditi del 2017.

UTILIZZO DELLA FASCIA DI REDDITO

Chi deve indicare nella ricetta il codice della fascia di reddito?

- Il codice della fascia di reddito è registrato nella Anagrafe Regionale degli Assistiti e viene riportato in automatico in ogni ricetta (rossa o elettronica) da parte del medico prescrittore, esattamente come avviene per il codice di esenzione dal pagamento del ticket.
- È opportuno che il cittadino verifichi sempre, al momento della prescrizione o comunque prima dell'erogazione della prestazione, che il proprio codice di fascia di reddito sia indicato nella ricetta e che sia corretto. Se il codice non è corretto o manca, il cittadino dovrà rivolgersi agli appositi sportelli della Azienda Usl di residenza o di assistenza per verificare ed eventualmente aggiornare la propria posizione.
- Se la ricetta è stata emessa dopo il 1 gennaio 2019 e non riporta alcun codice di fascia di reddito o esenzione, è previsto il pagamento della quota aggiuntiva di 10 euro.

Come viene calcolato il ticket in base alla fascia di reddito

Assistenza specialistica

L'importo complessivo per ogni ricetta si calcola sommando al ticket, dovuto per le prestazioni in essa contenute, la quota fissa come di seguito descritto:

	Residenti in ER e non residenti con scelta del medico in ER		Non residenti senza scelta del medico in ER
	QB	QM	
Ricette con somma delle tariffe inferiore o uguale a 10€	Nessuna quota fissa	Nessuna quota fissa	10 €
Ricette con somma delle tariffe superiore a 10€		15 €	
RM e TC		33,85 €	
Visite		Nessuna quota fissa	

Assistenza farmaceutica

Il ticket per la ricetta di farmaci si calcola come segue:

Residenti e non residenti con scelta del medico in ER	QB	Nessuna quota fissa
	QM	3 € per confezione fino ad un massimo di 6 € per ricetta
Non residenti senza scelta del medico in ER	eventuale quota di compartecipazione a carico dell'assistito prevista dalla normativa vigente nella regione cui appartiene l'azienda sanitaria di iscrizione dell'assistito	

Posso essere in possesso sia di una fascia di reddito che di un'esenzione dal pagamento del ticket in base alla crisi economica (E99)?

- Sì, se una persona ha rilasciato l'autocertificazione per l'esenzione in base alla crisi economica nell'Anagrafe Regionale può avere anche una fascia di reddito (QB o QM)

É una violazione della privacy il fatto che gli operatori conoscano la fascia di reddito?

- I dati sul reddito raccolti sono trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (decreto legislativo 196/2003) e da persone autorizzate al loro trattamento e tenute al segreto professionale o al segreto d'ufficio. Si tratta peraltro degli stessi professionisti e operatori che trattano dati considerati ancora più sensibili, rispetto a quelli sul reddito, quali le prescrizioni mediche e i codici di esenzione in base alla patologia della persona.

AUTOCERTIFICAZIONI

In quali casi si deve presentare l'autocertificazione della fascia di reddito?

L'autocertificazione per la fascia di reddito deve essere presentata se una persona ritiene di appartenere ad una fascia di reddito diversa da quella che gli è stata attribuita in automatico, per esempio per una modifica del suo reddito familiare nell'anno precedente relativo al periodo 1 gennaio-31 dicembre (ad esempio nel 2019 si considera il reddito 1 gennaio-31 dicembre 2018).

L'autocertificazione è personale e va compilato un solo modulo per ogni assistito, compresi i minori. Naturalmente per il minore firmerà il genitore o il legale rappresentante. Al compimento dei 18 anni l'interessato rilascerà la propria autocertificazione.

L'autocertificazione ha una scadenza? Va rinnovata?

L'autocertificazione non ha scadenza, va compilata una sola volta e non ha una scadenza. Ha validità illimitata, o comunque fino ad eventuale modifica delle condizioni di reddito.

Che cosa si dichiara esattamente nella propria autocertificazione?

Consegnando o inviando la propria autocertificazione all'Azienda Usl di residenza o di assistenza o tramite Fascicolo Sanitario Elettronico, la persona richiede una variazione della fascia di reddito registrata in anagrafe, dichiarando la nuova fascia di reddito familiare fiscale lordo annuo

Chi deve firmare l'autocertificazione?

CHI FIRMA L'AUTOCERTIFICAZIONE	
per il maggiorenne	la persona interessata
per il minore	uno dei genitori
per il soggetto a tutela	tutore

Cosa si intende per nucleo familiare fiscale?

Il nucleo familiare fiscale è composto dai coniugi (anche se non sono a carico) e dai familiari a carico.

- I coniugi non devono essere separati legalmente.
- In caso di separazione legale ed effettiva (con verbale di separazione omologato dal Tribunale/sentenza di separazione) ogni coniuge compilerà il modulo facendo riferimento al proprio nucleo familiare fiscale.
- Sono familiari a carico le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51 (elevato a 4.000 € per i figli fino a 24 anni di età).
- Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.
- Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

Come si calcola il reddito complessivo del nucleo familiare?

- Il reddito complessivo del nucleo familiare fiscale ai fini del pagamento del ticket è dato dalla somma dei redditi lordi dei singoli membri del nucleo, come da dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente.
- Vanno considerati i redditi al lordo degli oneri deducibili.
- Il reddito è ricavabile dai modelli CUD, modello 730, modello Unico persone fisiche.
- Nell'applicazione del ticket si applicano gli stessi criteri di calcolo del reddito complessivo adottati per l'esenzione ticket, così precisati dal Ministero della salute: *“Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dal ticket sanitario correlato al reddito, deve essere considerato il complesso dei redditi prodotti nell'anno di riferimento dai componenti il nucleo familiare, a prescindere dal fatto che gli stessi costituiscano redditi*

imponibili ai fini IRPEF ovvero siano assoggettati ad altro tipo di imposizione. Di conseguenza, dovranno essere presi in considerazione i redditi da locazione (anche se assoggettati a cedolare secca) ed i redditi dominicali, agrari o da fabbricato (anche se esentati dall'IRPEF in quanto assoggettati ad IMU). Confluiscono nel reddito complessivo anche le somme ricevute a titolo di liquidazione a seguito di licenziamento.” (fonte: chiarimenti forniti dal Ministero della salute Direzione programmazione sanitaria dott.ssa Silvia Arcà, 26 marzo 2014)

- L'eventuale reddito al di sotto dei 2840,51 € percepito dai familiari a carico va sommato al reddito degli altri componenti il nucleo familiare, anche se è inferiore alla soglia minima sopra la quale è riconosciuta una posizione fiscale individuale.
- In caso di dubbi sull'identificazione del reddito complessivo rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale e ai Patronati.

Quali familiari possono essere considerati “familiari a carico”?

- I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, cioè quelli per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51.
- Sono familiari a carico:
 - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
 - i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all'estero
 - i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 4.000,00, fino a 24 anni di età anche se non conviventi e residenti all'estero
- Altri familiari conviventi a carico:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato
 - i discendenti dei figli
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
 - i genitori adottivi
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle
- Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi

I cambiamenti del nucleo familiare modificano immediatamente la fascia di reddito?

- Così come il reddito familiare fiscale lordo, anche la condizione del nucleo familiare fa riferimento all'anno precedente.
- Una modifica della condizione del nucleo familiare fiscale (matrimonio, separazione legale, decesso, nuovo lavoro...) può quindi comportare una variazione della fascia di

reddito da autocertificare all'Azienda Usl ai fini del pagamento del ticket, ma solo a partire dall'anno successivo.

Per i figli di coppie separate o unioni di fatto come va individuato il nucleo familiare fiscale?

- Qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli, in mancanza di ulteriore accordo sulle detrazioni, deve presentare l'autocertificazione il genitore che ha il figlio minore a carico integralmente (100%) e usufruisce delle relative detrazioni fiscali.
- In caso di affidamento congiunto o condiviso, quindi con il figlio (sia minore che maggiorenne) a carico di entrambi i genitori (50% e 50%), sarà individuato di comune accordo il genitore che farà parte del nucleo familiare insieme al figlio.
- Se in assenza di provvedimenti di affidamento i genitori concordino nell'attribuire interamente la detrazione al genitore con il reddito più elevato, il reddito di riferimento ai fini della compilazione dell'autocertificazione per fascia è da intendersi quello del genitore col reddito più elevato.
- Si dovranno naturalmente rispettare le previsioni di cui all'art. 155 del Codice civile ("Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli") e si dovrà tener conto dei precedenti eventuali accordi o situazioni giudiziali già assunti sugli oneri di mantenimento e obbligo di cura verso i figli.
- A tal proposito si riporta parere del ministero delle finanze del 8 ottobre 2015: *In caso di genitori non coniugati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%; se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire, per limiti di reddito, in tutto o in parte della detrazione, la stessa è assegnata per intero al secondo genitore, il quale dovrà, salvo diverso accordo, riversare all'altro un importo pari alla quota ulteriore di detrazione di cui ha fruito (articolo 12 del Tuir). In assenza di provvedimenti di affidamento, la detrazione deve essere ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuirla interamente a quello dei due con il reddito più elevato (circolare 15/E/2007).*

I coniugi con regime di separazione dei beni come compilano l'autocertificazione?

- La separazione dei beni non influisce sul calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare fiscale.
- I coniugi in regime di separazione dei beni costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale e nel compilare l'autocertificazione ciascuno dovrà applicare la fascia corrispondente alla somma di entrambi i redditi, così come i coniugi con comunione dei beni.

Gli adulti conviventi fiscalmente autonomi costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale?

- No, ogni adulto convivente non coniugato e non fiscalmente a carico di un altro (ad esempio le coppie non sposate) costituisce nucleo familiare fiscale a se stante.
- Non ha rilevanza se i conviventi fanno parte dello stesso nucleo anagrafico, perché in questo caso si fa riferimento al nucleo fiscale.
- Le coppie coniugate - non legalmente ed effettivamente separate - costituiscono invece il medesimo nucleo familiare.

Le coppie sposate con residenze differenti costituiscono lo stesso nucleo familiare?

- Sì, non ha importanza se la residenza anagrafica è diversa tra i due coniugi.

Se entrambi i genitori sono esenti va fatta l'autocertificazione per il figlio a carico?

- Sì, considerato che per il figlio a carico i genitori usufruiscono di detrazioni fiscali. L'autocertificazione non va fatta solo se anche il figlio ha diritto all'esenzione.

L'analfabeta senza amministratore di sostegno/tutore come compila l'autocertificazione?

- Secondo le stesse modalità già adottate per la dichiarazione dei redditi.

LA CONSEGNA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

Dove si possono trovare i moduli per l'autocertificazione della fascia di reddito?

- I moduli per l'autocertificazione sono disponibili presso gli sportelli CUP; possono essere scaricati dal portale web del Servizio sanitario regionale ERsalute <http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/applicazione/autocertificazione> o dai siti web delle Aziende Usl.
- È inoltre possibile utilizzare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, se attivato
- Nel retro del modulo sono riportate le istruzioni per la compilazione.

Come si può compilare e consegnare la propria autocertificazione?

- La compilazione e consegna può avvenire o mediante il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, se attivato, oppure mediante le modalità individuate dalle Aziende Usl
- Per conoscere le modalità di cui sopra:
 - telefonare al numero verde 800 033 033

- consultare la Guida ai servizi del portale ERsalute www.saluter.it, primo riquadro in alto a sinistra nella home page , scrivendo nel campo cerca “applicazione ticket”
 - consultare la pagina del portale ERsalute dedicata all’applicazione del ticket <http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-edesenzioni/autocertificazione>
 - siti web delle Aziende sanitarie (Aziende Usl, Aziende Ospedaliere, Aziende OspedalieroUniversitarie, Irccs Rizzoli di Bologna).
 - Allo sportello l’operatore può aiutare l’assistito a compilare l’autocertificazione. Se occorre un approfondimento sul piano fiscale è preferibile rivolgersi allo sportello dei CAF e dei patronati
- Il cittadino che si presenta allo sportello deve naturalmente essere identificato:
 - allo sportello Ausl è sufficiente mostrare il documento di identità

L’autocertificazione va consegnata all’Azienda Usl di residenza o di domicilio?

- L’Azienda Usl di riferimento a cui consegnare l’autocertificazione è quella in cui la persona ha il domicilio sanitario, cioè quella in cui ha scelto il medico di famiglia oppure quella in cui risiede

Quale documento di identità va presentato con l’autocertificazione per un minore?

- Il modulo di autocertificazione per il minore è firmato da un genitore ed è quindi il documento del genitore firmatario quello che, a seconda della modalità di consegna scelta, va mostrato/consegnato/trasmesso in copia.
- La stessa cosa vale per il tutore/amministratore di sostegno/curatore.

Occorre una delega scritta per consegnare l’autocertificazione di un’altra persona?

- No, non occorre una delega scritta, trattandosi solo dell’atto di consegnare per conto di un’altra persona un modulo già direttamente firmato dall’interessato.

CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Vengono fatti controlli sulle autocertificazioni?

- L’Azienda Usl è tenuta ad attivare i controlli.
- Chi rilascia dichiarazioni false è punito ai sensi del Codice Penale. Le dichiarazioni false, inoltre, possono portare alla decadenza automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta la documentazione falsa.

Quando vengono fatti controlli sulle autocertificazioni?

- Tutte le autocertificazioni vengono controllate a partire dal momento in cui sono disponibili le dichiarazioni dei redditi relative all’anno di presentazione della

dichiarazione, ad esempio le autocertificazioni rilasciate nel 2019 potranno essere controllate a partire dal 2021.

SITUAZIONI PARTICOLARI: COME FARE?

L'assistito con domicilio in un'Azienda Usl diversa da quella di residenza

- La persona con domicilio in un'Azienda Usl diversa da quella di residenza può consegnare l'eventuale autocertificazione anche all'Azienda Usl in cui ha scelto il proprio medico di famiglia. Naturalmente solo se l'Azienda Usl di domicilio è in Emilia-Romagna.

L'assistito non residente in Emilia-Romagna

- La persona non residente in Emilia-Romagna (né con domicilio sanitario/scelta del medico nella nostra Regione) che usufruisce del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna è tenuta a pagare la quota aggiuntiva di 10 € per ogni prescrizione come previsto dalla normativa nazionale.

Lo straniero in soggiorno temporaneo (STP)

- Lo straniero STP rilascia la dichiarazione di indigenza e la presenta al momento del rilascio della tessera STP, valevole 6 mesi (circolare Ministero della Sanità n. 5/2000) ed eventualmente rinnovabile.
- Non è quindi tenuto a compilare l'autocertificazione relativa alla fascia di reddito. Ha comunque diritto a non pagare la quota aggiuntiva.

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

A chi ci si può rivolgere per approfondimenti sull'applicazione dei ticket?

- Per informazioni si può telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna 800033033
- Si può consultare la Guida ai servizi del portale ERsalute <http://www.saluter.it>, nella home page in alto a sinistra, scrivendo nel campo Cerca "applicazione ticket". La Guida ai servizi contiene le stesse informazioni a disposizione del numero verde. Si può leggere la pagina del portale ERsalute dedicata all'applicazione dei ticket <http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-ed-esenzioni/autocertificazione>
- Ci si può rivolgere agli sportelli dell'Azienda Usl che ricevono le autocertificazioni, agli sportelli CUP o all'URP Ufficio relazioni con il pubblico dell'Azienda Usl.
- Per informazioni di carattere fiscale sul proprio reddito ci si può rivolgere a CAF, Patronati o ad altri soggetti che offrono assistenza fiscale.

A chi ci si può rivolgere per segnalazioni sull'applicazione dei ticket?

- Per segnalazioni ci si può rivolgere all'URP Ufficio relazioni con il pubblico delle Aziende sanitarie.
- Per trovare l'URP della propria Azienda Usl è sufficiente aprire qualsiasi pagina della Guida ai servizi (nella pagina principale di ERsalute) e cercare sulla destra in "Sedi del servizio sanitario".